



COMUNE DI GRATTERI

Provincia di PALERMO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE –
ANNO 2020.

Verbale n. 12 del 16.12.2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Luca Mendola

Il sottoscritto Dott. Luca Mendola, nella qualità di Revisore Unico del Comune di Gratteri, ha esaminato la determinazione del Responsabile dell'area economico finanziaria e tributi n. 91 del 12.11.2020 avente per oggetto la "Costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2020", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione,

Visti:

- il CCNL del comparto Funzioni locali del 21/05/2018 ed in particolare l'art. 67;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale dipendente dell'ente per l'anno 2020 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 562 della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

Accertato che:

- la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta secondo lo schema previsto dalla circolare n. 25 del 19.7.2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato;
- i fondi oggetto di contrattazione per l'anno 2020 sono stati costituiti in conformità con la normativa vigente;
- gli oneri fiscali e previdenziali (INPS, INAIL, IRAP) relativi alla costituzione del fondo per la contrattazione in esame, risultano coperti dalle disponibilità di bilancio;
- la costituzione del fondo per la contrattazione è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale

Il Revisore Unico

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2020.

Il Dott. Luca Mendola, nella qualità di Revisore Unico del Comune di Gratteri

Premesso

- Che in data 26.11.2020 il Responsabile dell'area economico finanziaria e tributi ha trasmesso copia della propria determinazione n. 91 del 12.11.2020 avente ad oggetto: "Art. 67 del C.C.N.L. del 21.5.2018 – Fondo risorse decentrate: Costituzione fondo – anno 2020", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il citato Responsabile con nota prot. n. 6574 del 26.11.2020, trasmessa a mezzo PEC, ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";
- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L’art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all’art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale relativa all’anno 2020, redatta dal Responsabile dell’area economico finanziaria e tributi, trasmessa all’Organo di revisione con nota prot. n. 6574 del 26.11.2020.

Preso atto della quantificazione del “fondo”, definita con la determinazione n. 91 del 12.11.2020 a firma del Responsabile dell’area economico finanziaria e tributi, di seguito riepilogata:

COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2020	2020	2016	differenza
Risorse stabili			
Unico importo consolidato anno 2017 - Art. 67 CCNL 21/05/2018	53.470,37	47.170,59	6.299,78
Ria e assegni ad personam personale cessato - Art. 67, co. 2, lett. c)	9.158,76	5.265,91	3.892,85
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b)	1.926,99		1.926,99
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)	2.662,40		2.662,40
Totale risorse stabili	67.218,52	52.436,50	14.782,02
Decurtazioni risorse stabili:			
Decurtazione del fondo per superamento del limite 2016	10.192,63		10.192,63
Totale decurtazioni risorse stabili	10.192,63		
Totale risorse stabili al netto delle decurtazioni	57.025,89	52.436,50	4.589,39
Risorse variabili soggette al limite			
Messi notificatori - (Art. 67, c.3, lett. f)	100,00	100,00	
Totale risorse variabili stabili	100,00	100,00	
Decurtazioni risorse variabili			
Totale decurtazioni risorse variabili			
Totale risorse variabili soggette al limite al netto delle decurtazioni	100,00	100,00	-
Totale Fondo Risorse Personale Comparto anno 2020 al netto delle decurtazioni	57.125,89	52.536,50	4.589,39
Risorse variabili NON soggette al limite			
Incentivo funzioni tecniche (art. 67, c.3, lett. c, CCNL 21.5.2018)	189,60		
Economie fondo lavoro straordinario - (Art. 67, c.3, lett. e, CCNL 21.5.2018)	77,74	77,74	
Totale risorse variabili NON soggette al limite	267,34	77,74	
Totale fondo anno 2020	57.393,23	52.614,24	

Verificato che il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 è pari ad € 57.393,23, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 562 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2020 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2020 - 2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.9.2020;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020 - 2022;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2020 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2020, nel limite dell'importo complessivo di euro 57.393,23.

Inoltre, visti

- l'art. 13 del CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018, secondo il quale gli enti istituiscono l'area delle posizioni organizzative di lavoro che richiedono elevata responsabilità di prodotto e di risultato, nonché lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- l'art. 15 del CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018, in base al quale l'ente stabilisce i criteri che tengono conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali, nonché per la determinazione e l'erogazione della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative;
- la delibera di Giunta comunale n. 68 del 21.10.2019, che individua i criteri della valutazione per la graduazione delle posizioni organizzative;
- il Regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 15.5.2019 che disciplina l'area delle posizioni organizzative e delle alte professionalità;

si rileva

- che al fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2020 del personale non dirigente, pari ad € 57.393,23, si deve aggiungere l'importo di € 21.176 relativo alle risorse destinate al fondo della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Quest'ultimo fondo per il trattamento accessorio delle posizioni organizzative trova copertura finanziaria nel capitolo di bilancio preventivo per l'esercizio 2020 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30.9.2020.

Il Revisore Unico

Firmato digitalmente da: MENDOLA LUCA
Luogo: Palermo
Data: 17/12/2020 11:43:28

